



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai Magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio	Presidente
dott. Romeo Ermenegildo Palma	Consigliere relatore
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Salvatore Chiazzese	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**Sentenza n. 139/A/2021**

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6368/Responsabilità - Appello del registro di segreteria, promosso da Fazio Orazio Stefano, nato a Catania l'1 gennaio 1954, c.f. FZARST54A01C351P, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Mascheroni (pec: studiomascheroni@profpec.it; fax n. 095-7374429), e con lo stesso elettivamente domiciliato a Palermo, Via J. Houel n. 62 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Fragapane (pec: elifragapane@avvocatiagrigento.it)

**nei confronti**

- del Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, pec: [sicilia.procura.generale@corteconticert.it](mailto:sicilia.procura.generale@corteconticert.it), e del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione

Siciliana, pec: sicilia.procura@cor-teconticert.it;

- del sig. Massimo Rosso (RSSMSM64T17C351J), nato a Catania il 17 dicembre 1964, elettivamente domiciliato a Catania, Viale XX Settembre, n. 76 presso lo studio dell'avv. Giacomo Gargano, pec: giacomo.gargano@pec.ordineavvocaticatania.it

**B.** nell'appello incidentale promosso dal Procuratore regionale alla Corte dei conti nei confronti dei sigg.:

- Orazio Stefano Fazio, (c.f. FZARST54A01C351P), nato a Catania l' 1 gennaio 1954, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Mascheroni (c.f. MSCMLE61C18A794H, pec: studiomascheroni@profpec.it) ed elettivamente domiciliato a Palermo in via J. Houel n. 62 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Fragapane (FRLGLBT8oM46A089F, pec: elifragapane@avvocatiagrigeno.it);

- Massimo Rosso, nato a Catania il 17 dicembre 1964 (c.f.: RSSMSM64T17C351J), rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Giacomo Gargano (c.f. GRGGCM79A24C351S, pec: giacomo.gargano@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio a Catania, Viale XX Settembre n. 76 è elettivamente domiciliato per mandato in calce alla comparsa di risposta del 6 novembre 2019, entrambi

### **per la riforma**

della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 69/2020 del 27 novembre 2019 – 10 febbraio 2020

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 giugno 2021, il relatore dott. Ro-

meo Ermenegildo Palma, l'avvocato Emilio Mascheroni per l'appellante, il Vice Procuratore generale dott.ssa Maria Luigia Licastro per la Procura Generale d'Appello presso questa Sezione.

### **FATTO**

**A.** Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha condannato entrambi i convenuti al pagamento del risarcimento del danno all'immagine in favore del Comune di Catania Fazio Orazio Stefano nella misura di euro 102.500 (eurocentoduemilacinquecento/00), e Rosso Massimo nella misura di euro 25.500 (euroventicinquemilacinquecento/00), somme comprensive di rivalutazione, oltre agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo, importi così determinati in difformità dalla richiesta contenuta nell'atto di citazione.

In particolare, il Giudice di prime cure:

a) ha premesso che il procedimento azionato dalla Procura regionale muove dall'ordinanza applicativa di misura cautelare personale n. 9618/17 emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti di Orazio Stefano Fazio, Massimo Rosso e altri in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 319, 321 e 353 comma 2 c.p., e si fonda sulla successiva Comunicazione di Notizia di Reato n. 1822/17 (relativa al procedimento penale n. 1954/17 RGNR) e, in ultimo, sulla sentenza di applicazione pena n. 851/18, emessa in data 13/09/2018 dal Tribunale di Catania – sez. G.I.P. - a carico dei convenuti Rosso e Fazio (divenuta esecutiva il 05/10/2018);

b) ha evidenziato che ad entrambi i soggetti condannati - titolari di po-

sizioni apicali all'interno del Comune di Catania – è stata contestato il reato di corruzione (i convenuti sono stati dapprima sottoposti a misura cautelare e, poi, sono stati destinatari di sentenza di applicazione di pena), e che tale condotta delittuosa è lesiva dell'immagine del Comune di Catania;

c) in ordine alla quantificazione del danno, ha determinato l'importo della condanna *“in ragione della dinamica dei fatti e nella conclamata gravità delle condotte dei convenuti”* applicando *“il criterio di liquidazione del danno fissato dal comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 190 del 2012”* e chiarendo, contestualmente, che *“trattandosi comunque di una liquidazione equitativa, non vi è alcun automatismo”* (pag. 47 sent. imp.).

d) ha concluso, *“in parziale accoglimento delle tesi difensive dei convenuti”*:

- *“che l'importo delle retribuzioni percepite dai soggetti assunti dal Deodati su richiesta degli odierni convenuti non possa essere integralmente rilevante ai fini della quantificazione del danno all'immagine”* in quanto *“ a) non c'è alcuna prova di un'utilità specifica ulteriore conseguita dai convenuti con riferimento alle retribuzioni, come, ad esempio, un parziale riversamento in loro favore; b) le prestazioni lavorative sono state effettivamente rese e non c'è stata alcuna contestazione sul punto. Le retribuzioni, quindi, possono essere considerate per un importo dimezzato”* (pag. 47 sent. imp.);

- che *“nei confronti di Fazio Orazio Stefano, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno all'immagine”*, rilevassero alcune

voci – declinate nell’atto di citazione dal Requirente, e specificamente indicate in sentenza - per un ammontare complessivo di euro 50.762,20, importo “*che, per la liquidazione del risarcimento del danno all’immagine, in assenza di elementi contrari, va raddoppiato ai sensi del comma 1 sexies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994. Il danno in questione, dunque, ammonta all’importo di euro 101.524,4, che, comprensivo della rivalutazione e con arrotondamento, ascende ad euro 102.500 (euro centoduemilacinquecento/00)*” (pag. 48 sent. imp.);

- che nei confronti di Rosso Massimo, in applicazione dello stesso principio richiamato per Fazio, l’ammontare complessivo delle voci specificamente indicate in sentenza era pari a euro 12.471 che, in mancanza di elementi contrari, andava raddoppiato così pervenendo all’importo di “*euro 24.942 che, comprensivo della rivalutazione, ascende a euro 25.500*” (pag. 49 sent. imp.).

**C.** Nell’atto di appello la Difesa del Fazio chiede la riforma della sentenza appellata contestando:

**C.1** l’erronea valenza attribuita alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Al fine evidenzia che:

- la pronuncia ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) non possiede la medesima efficacia extrapenale vincolante nel processo contabile della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento ex artt. 651 e 652 c.p.p. e l’equiparazione a una sentenza di condanna è limitata solo a determinate finalità e per la produzione di ben precisi effetti (contestazione

della recidiva, abitudine, iscrizione nel casellario giudiziale, ecc.). Ad avviso del Difensore sarebbe assente l'accertamento da parte del giudice del fatto-reato, della sua commissione da parte dell'imputato e, quindi, della sua responsabilità penale (Cassazione, Sez. VI Penale, 1 marzo 2007, n. 8957);

- nel contempo, l'autonomo accertamento dei fatti (e la correlata valutazione di quanto emerso in sede penale o di quanto riportato nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) è atto dovuto del giudice contabile, rivestendo il provvedimento giudiziale del Giudice ordinario valore probatorio meramente presuntivo, vincibile attraverso specifiche prove contrarie della parte interessata (Corte dei conti, Prima Sezione Appello, sent. n. 3 del 7.1.2004; Sezione giurisdizionale Abruzzo, sent. n. 224 del 21.6.2004), in particolare dopo la novellazione dell'art. 445 c.p.p. da parte dell'art. 2, L. 27 marzo 2001, n. 97;

- ha errato la Corte nell'attribuire fede privilegiata alla sentenza di patteggiamento, laddove ha affermato (pp. 17 e 18):

**a)** *“che gli odierni convenuti non hanno realmente allegato concreti elementi in merito all'insussistenza dei reati contro la pubblica amministrazione, dai quali è disceso il danno all'immagine, e in merito ai motivi della scelta in sede penale del “patteggiamento”;*

**b)** *che “il Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Catania nella citata sentenza n. 851/2018 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ha svolto una sintetica ma precisa analisi degli elementi emersi nelle indagini svolte dalla Procura della Repubblica; la sentenza, infatti, è stata espressamente motivata “avuto ri-*

*guardo alle univoche risultanze delle attività investigative”, poi partitamente declinate in sentenza.*

Ed infatti, a dire della Difesa del Fazio:

**1)** gli episodi corruttivi indicati non emergerebbero da nessuno degli atti contenuti nel fascicolo di causa e, segnatamente:

- dall'ordinanza di misura cautelare n. 9618/2017 emessa il 12 marzo 2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania;

- dalla dettagliata Comunicazione di notizia di reato del 6 novembre 2017 predisposta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, e, in particolare, dalle dichiarazioni di Cocina Salvatore, Balsamo Luisa, Pezzino Geronimo Maria Rosa;

- dalla documentazione acquisita ai procedimenti relativi alle gare a procedura aperta riguardanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e gli altri servizi di igiene pubblica;

- dalle risultanze dell'attività di captazione effettuata dalla polizia giudiziaria e dagli approfondimenti effettuati dall'ufficio di Procura sui documenti di gara;

- dall'ulteriore documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria in relazione anche al prezzo della corruzione;

- dalle ammissioni operate da Deodati Antonio e da Fazio Orazio Stefano;

**2)** in relazione ai singoli capi di sentenza, sono stati adottati e documentati adeguati elementi per contestare la sentenza del Tribunale di Catania, carente sotto il profilo espositivo e probatorio;

**3)** le ragioni della scelta del dott. Fazio di patteggiare la pena erano state puntualmente indicate a pag. 3 della memoria di costituzione di primo grado dell'odierno giudizio, ove si affermava che la sentenza ex art. 444 c.p.c. era stata sollecitata, su suggerimento del legale del ricorrente, non già quale ammissione di colpevolezza, ma esclusivamente per motivi di salute (gravi danni psichici permanenti fonte di invalidità civile pari al 75%, v. verbale di accertamento INPS del 13 novembre 2018, all. b) a causa del trauma subito dal Fazio a seguito della carcerazione preventiva e del terrore di subire nuovamente tale afflizione);

**C.2** l'insussistenza dei comportamenti contestati e del danno all'immagine.

In proposito, la Difesa del Fazio, muove dall'esame dei capi di imputazione contestati in sede penale dinanzi al Tribunale di Catania e dalla documentazione prodotta anche agli atti del giudizio contabile, e in ordine a quanto motivato nella sentenza resa dal Giudice contabile di prime cure evidenzia che:

**# Capo A imputazione giudizio penale.**

Al Fazio è stato imputato di aver contribuito - in concorso con Musumeci Leonardo (R.U.P. del procedimento di gara indetto con Determina Dirigenziale n. 13/1027 del 12.12.2016) ed in qualità di Direttore della esecuzione del contratto - all'aggiudicazione, in favore del RTI Senesi spa - Eco.Car. s.r.l. , dell'appalto per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati del Comune di Catania.

In concreto:



- avrebbe redatto il bando di gara prevedendo una tempistica per la partecipazione alla gara (termini per la presentazione delle domande a decorrere dal 15.12.2016 e in scadenza al 09.01.2017) funzionale ad escludere la partecipazione di imprese concorrenti rispetto a quella poi aggiudicataria di cui era amministratore di diritto Deodati Francesco e amministratore di fatto Deodati Antonio (già aggiudicatari del medesimo appalto con l'A.T.I. IPI-OIKOS);

- non avrebbe escluso la RTI Senesi s.p.a. – Eco.Car. srl nonostante l'Eco.Car. srl non fosse in regola con la documentazione relativa agli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/99, e nonostante la riconducibilità della Eco. Car. Srl a un soggetto già destinatario dell'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma il 16.06.2014, definitivamente confermata dal Consiglio di Stato in data 22.06.2016.

Il Giudice di prime cure, ad avviso della Difesa, avrebbe acriticamente poste a base della propria decisione le statuizioni della pronuncia penale di patteggiamento che, invece, sarebbe carente di motivazione laddove *“nessuno dei soggetti menzionati (Cocina, Balsamo, Pezzino, Deodati e Rosso) aveva in realtà riferito alcunché agli inquirenti e al GUP circa la predetta “gara ponte”, né esiste in proposito alcuna acquisizione documentale (neppure menzionata in sentenza) coinvolgente il dott. Fazio”* (cfr. pag. 12 appello).

Di contro, la responsabilità del Fazio quale “concorrente morale” nell'aggiudicazione della gara sarebbe esclusivamente desumibile dallo stralcio di un isolato colloquio intercorso con il RUP (Musumeci) in data 17 maggio 2017, riportato nell'ordinanza applicativa di misura

cautelare personale del 12 marzo 2018. Tuttavia, dalla lettura di tale colloquio, diversamente da quanto erroneamente affermato in sentenza, si evince esclusivamente che il Fazio si era limitato ad informare il RUP Musumeci che:

- la Eco.Car. s.r.l. non aveva i requisiti per partecipare alla “gara ponte”;
- il titolare della Eco.Car. s.r.l. si era limitato a ricopiare la domanda presentata in altra gara c.d. “dei 7 anni”;
- la domanda presentata dalla Eco.Car. s.r.l. nella “gara dei 7 anni” doveva ritenersi, invece, ineccepibile.

Ciò escluderebbe l’esistenza di alcun sodalizio criminoso tra il Fazio e il Musumeci, o la volontà di influire sulle decisioni del Musumeci. La Difesa del Fazio cita a supporto pagg. 42 e 43 della Comunicazione di Notizia di Reato della DIA del 6 novembre 2017 dalle quali evincere che il Fazio non ha mai assunto alcun ruolo, né alcuna responsabilità (materiale o morale) nel procedimento di gara indetto con Determina Dirigenziale n. 13/1027 del 12.12.2016, né ha mai istigato o dato alcun consiglio al RUP di operare “contra legem”.

Ad ulteriore supporto della estraneità del proprio assistito richiama la Comunicazione della DIA del 06.11.2017 che (pag. 63) confermerebbe che l’incarico di Direttore della Direzione “Ecologia e Ambiente – Autoparco – Verde” dal 26.2.2016 all’1.2.2017 è stato svolto dall’ing. Salvatore Raciti, e che sono riconducibili al Raciti sia l’avvio della gara a procedura aperta (andata deserta), sia l’avvio della gara a procedura negoziata, conclusasi con l’aggiudicazione all’unico soggetto offerente,

il R.T.I. Senesi s.p.a. – Eco.Car. s.r.l. sotto la gestione dell'ing. Leonardo Musumeci, Direttore subentrato immediatamente dopo il termine per la presentazione delle offerte (9.1.2017), cui è stata assegnata la responsabilità (rilevante) di gestire la fase successiva e finale del procedimento relativa alle operazioni di gara, nonché all'aggiudicazione e all'affidamento del servizio.

Inoltre, dal Verbale di Seduta Riservata della Commissione del n. 4 del 31.03.2017 (all. 1 fascicolo di primo grado) emergerebbe che il Fazio:

- non componeva la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto (della quale faceva parte l'ing. Musumeci in qualità di Responsabile Unico, e che era presieduta da altro soggetto e composta da due soggetti nominati dall'U.R.E.G.A);
- non aveva alcun compito di verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per la partecipazione alla gara di RTI Senesi spa - Eco.Car. srl, compito demandato primariamente ai componenti della Commissione e, in ultima istanza, al RUP cui spettava di proclamare il vincitore, tutti, quindi, unici responsabili dell'ipotetico danno all'immagine contestato al dott. Fazio.

Per cui, non essendo accertato che il Fazio ha esercitato sui componenti la Commissione di gara alcuna pressione, e non avendo partecipato neppure alla redazione del bando (peraltro, secondo la DIA, palesemente del tutto sfavorevole alla R.T.I. Senesi s.p.a - Eco.Car. s.r.l., la quale non possedeva i requisiti di partecipazione) ogni responsabilità del dott. Fazio nell'aggiudicazione della gara, quale "concorrente morale" va esclusa per cui va dichiarata l' estraneità, materiale e morale,

del Fazio all'aggiudicazione della gara c.d. "ponte", e conseguentemente escluso che l'appellante possa avere arrecato alcun danno all'immagine e al prestigio dell'amministrazione con il proprio comportamento.

**# Capo B imputazione giudizio penale.**

Al Fazio è stato contestato:

**a)** di avere indotto i sorveglianti, dipendenti del Comune di Catania, a non segnalare i disservizi riscontrati nell'adempimento delle prestazioni, dapprima a carico di R.T.I. IPI S.r.l. – OIKOS spa e, successivamente, di RTI Senesi spa – Eco. Car. S.r.l., previste dai contratti rispettivamente stipulati con il Comune di Catania;

**b)** di avere fornito notizie riservate sulla procedura di gara indetta dal Comune di Catania con Determina Dirigenziale n. 13/588 del 23/06/2017;

**c)** *“di avere messo la propria funzione al servizio degli interessi delle imprese di Deodati Antonio, ricevendo le elargizioni erogate da Deodati Antonio e Natoli Antonio....In Catania dal giugno 2017 al 16.3.2018” (cfr. pag. 16 atto di appello).*

Quanto al **Capo B, lett. a)** “induzione dei sorveglianti del Comune a non segnalare i disservizi riscontrati nell'adempimento delle prestazioni a carico delle Ditte aggiudicatarie del servizio”, la sentenza di patteggiamento si fonda sulle dichiarazioni rese da Balsamo Lucia e da Pezzino Geronimo Maria Rosa, dichiarazioni richiamate dal Giudice di prime cure a supporto della sentenza di condanna.

Di contro, in nessuna delle dichiarazioni rese emerge alcun riferimento

a pressioni per indurre i sorveglianti a non segnalare i disservizi, ed invece, emerge la difficoltà delle testimoni a relazionarsi con il Fazio ed il Sindaco Bianco, nonché il ruolo del primo all'interno dell'amministrazione e la stretta collaborazione tra il Fazio e il Sindaco. Quanto, poi, ad analoghe dichiarazioni rese da altro testimone, Salvatore Cocina, già capo della Direzione Ecologia ed Ambiente del Comune di Catania dal mese di novembre del 2014 al mese di novembre del 2015, la lettura delle stesse evidenzia che quanto dichiarato in ordine ai fatti consiste in mere "impressioni", non supportate da alcun elemento concreto, e che l'ingerenza del Fazio al fine di non applicare le penali sarebbe stata appresa dal Cocina direttamente dallo stesso Fazio.

Nel contempo, dagli atti si evidenzerebbe che il Cocina, nella qualità di responsabile della Direzione Ecologia presso il Comune di Catania:

- aveva il pieno e autonomo potere e dovere di applicare le penali nei confronti delle imprese di pulizia e di denunciare eventuali dipendenti infedeli, e che mai ha applicato penali, o inoltrato denunce, o effettuato richiami, o irrogato sanzioni disciplinari;

- aveva dichiarato alla DIA (v. pagg. 8 e 9 relazione DIA) che l'invito a non applicare le penali all'impresa gli era stato più volte espresso nel corso del 2015 dal Sindaco (anche con toni minacciosi), dal dott. Massimo Rosso, dalla Liotta, dall'avv. Russo e anche dai Commissari Prefettizi, presenti a una riunione tenutasi nel 2015;

Emergerebbe, inoltre, che:

- a seguito dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti delle società

I.P.I. ed OIKOS e del successivo collegato parere espresso dall'A.N.A.C., il Prefetto di Catania con riferimento all'appalto della gestione della raccolta dei rifiuti nella città di Catania aveva nominato dei commissari straordinari per la gestione delle predette società, e che “a seguito del parere espresso dalla Direzione Affari Legali del Comune di Catania – prot. 155106 del 7.5.2015 – l'Amministrazione comunale ha inteso non applicare, alle società in parola, le penali previste per i disservizi quotidiani derivanti da una cattiva gestione dell'appalto” (pag. 15 della relazione DIA), fatto confermato (pag. 58 relazione DIA) in sede di riunione convocata dall'Amministrazione Comunale per il giorno 3.8.2015 alla presenza del Segretario Generale, dell'Assessore pro tempore, dell'ing. Cocina, del dott. De Salvo e dell'avv. Russo dell'Avvocatura comunale, nonché dei Commissari prefettizi. È all'esito di tale riunione che viene deciso *”su indicazione dell'Avv. RUSSO, che il provvedimento nr. 13/294, nel quale venivano riscontrate ed applicate le penali per il periodo relativo alla gestione commissariale, anche se sospese nel pagamento, andava comunque revocato”* (cfr. pag. 22 atto di appello);

- nulla il Cocina poteva sapere e riferire in ordine a fatti risalenti al periodo giugno 2017 – 6 marzo 2018 (v. sentenza penale) posto che egli aveva cessato ogni rapporto con il Comune di Catania già nel novembre 2015, al pari della Balsamo.

Tutto ciò evidenzerebbe che la mancata applicazione delle penali di cui riferisce il Cocina era direttamente attribuibile al Sindaco e ai soggetti presenti alla riunione del 03.08.2015, tra cui i Commissari prefet-

tizi (assente il Fazio), e la totale erroneità della sentenza ove si afferma l'intervento del Fazio nel favorire l'impresa nella gestione delle penali sulla base delle dichiarazioni del Cocina, e l'assenza di alcun danno.

Quanto poi alle affermazioni riportate nella sentenza impugnata a pag. 27 e ss. in ordine al ruolo avuto dal Fazio nella vicenda (cfr. sent. appellata laddove si evidenzia: a) che al fine di esercitare un pieno controllo sulle attività dei sorveglianti, il Fazio ha disposto che tutta la documentazione relativa ai disservizi, a decorrere dall'anno 2014, venisse raccolta e portata alla sua attenzione in modo che lui stesso potesse decidere sul da farsi; b) l'ingerenza del Fazio che, intercettato, evidenziava la necessità di limitare le segnalazioni; c) che il ruolo di dominus della materia è affermato dallo stesso Fazio laddove afferma che *“non sono loro a decidere le penali, le penali le debbo fare io. Perché loro non sono nessuno!”*) la Difesa fa rilevare:

- l'erroneità della data relativa all'assunzione del contestato incarico indicata nel 2014, posto che la precedente responsabile per l'esecuzione del contratto è stata in carica fino al 27 luglio 2015;

- che dal colloquio del Fazio con un collaboratore, trascritto alla fine di pag. 27 della sentenza appellata, si evince un semplice invito rivolto a quest'ultimo a relazionare preventivamente sui disservizi riscontrati al fine di valutare le iniziative da intraprendere;

- la conversazione richiamata a pag. 28 della sentenza appellata (effettuata con l'impiegato Riolo) non era affatto diretta a far ridurre le segnalazioni di disservizio, bensì a rimproverare il dipendente per il fatto di non avere riportato i disservizi come rilevati a fine turno di lavoro,

ciò al fine di impedire che la ditta potesse evitare di pagare la giusta penale falsamente sostenendo di avere effettuato (tardivamente) il servizio in orario successivo a quello della segnalazione; per cui sarebbe prova di un comportamento diretto a garantire l'amministrazione e a impedire l'elusione delle penali da parte della ditta;

- non esiste prova contraria al fatto che fossero stati riscontrati soltanto 4 disservizi nei mesi di maggio, giugno e luglio 2017 (pag. 29) e, quindi, non sarebbero provate le infrazioni richiamate o i presunti favoritismi commessi;

- nella conversazione (riportata in sentenza) del 3 giugno 2017 il Fazio ribadisce che quale Responsabile della gestione ha il legittimo compito di valutare e decidere le penali da applicare a fronte dei disservizi riscontrati. Non è quindi desumibile alcun atteggiamento di favore verso le imprese e, di contro, nella sentenza non si è dato conto delle penali che il Fazio aveva regolarmente proposto e sollecitato sulla scorta delle segnalazioni dei sorveglianti a carico di R.T.I. IPI S.r.l. – OIKOS spa (in gestione commissariale) e, successivamente, di RTI Senesi spa – Eco. Car. S.r.l. per i disservizi accertati.

In conclusione, non corrisponde al vero che il Fazio avrebbe assunto un atteggiamento tollerante o di favore verso le imprese, invece ripetutamente colpite da penali per i disservizi segnalati, puntualmente recepiti e contestati.

Per cui non sussistendo i fatti addebitati, nessun danno all'immagine è stato causato.

Quanto all'asserita fornitura di notizie riservate sulla procedura di gara



indetta dal Comune di Catania con Determina Dirigenziale n. 13/588 del 23/06/2017 (**Capo B, lett b**) non è dato rinvenire nella sentenza il richiamo a quale intervento si è fatto riferimento né, tanto meno, la rilevanza dello stesso, né quale danno all'immagine possa essere stato ipoteticamente causato.

Quanto, ancora, (cfr. Capo B, lett c) alla presunta istigazione al dipendente Catanzaro Salvatore al fine di non attestare l'esistenza di disservizi addebitabili al contraente privato gestore del servizio di raccolta rifiuti, la Difesa richiama la sentenza del Giudice di primo grado laddove fa riferimento al fatto che il Fazio avrebbe indotto il Catanzaro, Sorvegliante di Ecologia e Ambiente, ad omettere *“la doverosa segnalazione dei disservizi rilevati il 4.3.2017 ed ascrivibili in capo al contraente privato gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Catania”* come risulterebbe:

- dalla conversazione telefonica intercettata nella stessa data in cui Fazio *“chiedeva esplicitamente al dipendente di non rappresentare ufficialmente il disservizio rilevato (“non gli scriva "Disservizio", la prego. Mi scusi non ci scriva disservizio”)* (prog. n. 252 - RIT 319/17”);
- dal fatto che diversi giorni dopo *“il Fazio veniva contattato da un responsabile della società OIKOS, l'Ing. Carmelo Longobardo, che si lamentava dell'eccessivo zelo del sorvegliante Catanzaro”* cui seguiva una nuova richiesta telefonica al Catanzaro di non rappresentare il disservizio rilevato (progr. n.1862 del 18/03/2017 ore 12:38. RIT 319/17);
- dall'ulteriore fatto che, nuovamente contattato dall'ing. Longobardo, il Fazio *“garantiva che, da quel momento in poi, simili inconvenienti*

*non si sarebbero riproposti in quanto avrebbe fatto in modo che i sorveglianti non lo mettessero più di fronte al fatto compiuto”.*

Ciò premesso, la Difesa contesta che l’episodio del 04.03.2017 non rivela l’esistenza di alcun illecito attribuibile al dott. Fazio trattandosi della accertata presenza, e successiva rimozione, di rifiuti ingombranti abbandonati da sconosciuti in un’area privata (condominio di via Calatabiano 57 a Catania) che – proprio perché relativa ad un’area privata - non era di competenza del Comune di Catania con conseguente inesistenza di alcun disservizio addebitabile.

In particolare, la Difesa rimarca che il Fazio non effettuò nessuna istigazione, ma rimproverò l’interlocutore per avere ingiustamente segnalato un disservizio per un caso non di competenza del Comune e della ditta incaricata per la raccolta rifiuti. L’intervento del Catanzaro era stato infatti autonomamente sollecitato dalla centrale operativa della Polizia Municipale di Catania a seguito di segnalazione dei condomini di via Calatabiano n. 57, e il Catanzaro non aveva contattato il proprio superiore gerarchico prima di attivarsi.

La Difesa sottolinea, in proposito, che anzi il Fazio si adoperò per risolvere la questione richiedendo al Commissario Prefettizio di disporre un intervento eccezionale (senza alcun aggravio di costi per il Comune), pur in assenza di qualsiasi obbligo contrattuale della ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti. Ciò risulta dai colloqui telefonici registrati dalla D.I.A. (pag. 76 della relazione) dai quali si evince che il Fazio fece subito presente al Catanzaro che l’intervento era relativo ad area privata non adeguatamente recintata e, quindi, accessibile da

chiunque.

Di contro, sottolinea la Difesa del Fazio, il Giudice di prime cure - premesso che, pur se l'area fosse stata realmente privata, non v'era dubbio che gli interventi del Fazio sui sorveglianti erano plurimi e costanti anche con riferimento ad altre aree, sicuramente pubbliche, e che erano finalizzati a favorire le imprese summenzionate - omette di indicare quali fossero tali ipotetiche aree e quali fossero gli ipotetici arbitrari interventi del Fazio e non fornisce alcun riferimento fattuale e probatorio, con ciò non dando prova di nessuna indebita ingerenza nella segnalazione di disservizi;

**C.3** in ordine alla contestazione in atti *“di avere messo la propria funzione al servizio degli interessi delle imprese di Deodati Antonio, ricevendo le elargizioni erogate da Deodati Antonio e Natoli Antonio....In Catania dal giugno 2017 al 16.3.2018”* la Difesa contesta la mancata prova di vantaggi conseguiti dal Fazio e l'erronea quantificazione del danno all'immagine.

Al fine l'atto di appello:

- richiama una pronuncia di una Sezione territoriale (sent. n. 181/2018, Sez. Giurisd. Veneto) secondo cui la quantificazione del danno all'immagine della P.A. deriva da una valutazione sintetica di vari elementi: la consistenza delle somme illecitamente sottratte, il ruolo rivestito dagli autori del reato, il disvalore etico e sociale dei comportamenti emersi, la natura, la gravità, la durata e la finalizzazione dei fatti di reato commessi e, infine, la ricaduta negativa sulla collettività delle condotte dedotte in giudizio;

- fa rilevare che (cita sent. n. 738/2019 Sez. Giurisd. Veneto) in relazione alla quantificazione del danno all'immagine, l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile di una valutazione da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c. per cui, in assenza di prova di alcuna locupletazione patrimonialmente rilevante, o qualora i vantaggi non siano oggettivamente quantificabili, la quantificazione deve essere effettuata (Seconda Sezione Centrale Appello sent. n. 93/2019) in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto degli indicatori di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione della notizia).

Ciò premesso, deduce che in ordine alla quantificazione del risarcimento la pronunzia è erronea in quanto:

- la presunta dazione di € 20.000,00 per la ristrutturazione di un immobile, sempre decisamente smentita da Deodati Antonio in tutti gli interrogatori resi, poiché inesistente, non risulta in nessuna intercettazione telefonica o ambientale (v. relazione della DIA in atti);
- l'assunzione a tempo determinato dei soggetti specificamente indicati (v. pagg. 47/48 della sentenza) per i quali si è considerata ai fini della quantificazione la retribuzione dimezzata non riguarderebbe i soggetti menzionati nella sentenza (Scalia Aldo, Scalia Giovanni, Scalia Angelo, Scalia Francesco, Mascali Claudio, Scalia Antonino), ma il

Fazio “*avrebbe perorato l’assunzione di DUE soli lavoratori, peraltro neppure puntualmente identificati: uno di nome SCALIA e uno di nome CRISTALDI*” e “*considerato che quest’ultimo non è stato pacificamente mai assunto e non essendo stato neppure nominativamente identificato l’altro ipotetico beneficiario della assunzione qualsiasi pretesa risarcitoria doveva essere rigettata, non esistendo alcuna prova del fatto che lo Scalia menzionato dal Fazio fosse stato poi effettivamente assunto dalle imprese. In ogni caso, a tutto voler concedere, avrebbe potuto essere addebitata al dott. Fazio, a fini risarcitori, l’assunzione di UN SOLO LAVORATORE di cognome Scalia e non già di altri 4 lavoratori omonimi*” (pag. 42 e 43 atto di appello). L’importo della condanna andrebbe comunque rideterminato.

Peraltro, evidenzia la Difesa, come “*emerge dalla relazione della D.I.A. del 19.02.2019 ....(prodotta in atti) e dalla allegata documentazione, tutti i predetti lavoratori avevano già lavorato alle dipendenze della RTI I.P.I. srl, precedente aggiudicataria dell’appalto, per cui godevano di specifici diritti di precedenza per il loro reimpiego presso il nuovo aggiudicatario, per cui ogni segnalazione appariva del tutto superflua*” e che “*tutti i lavoratori menzionati in sentenza erano stati assunti presso la RTI Senesi s.p.a. in periodi plurimi e diversi da quelli indicati nella sentenza di patteggiamento e nell’atto di citazione per cui doveva e deve comunque escludersi qualsiasi ruolo del dott. Fazio nella loro assunzione*” (cfr. pag. 44 atto di appello);

- non risulta che il Fazio si sia mai appropriato di denaro pubblico, né che i fatti descritti abbiano avuta alcuna ricaduta negativa sul

servizio di nettezza urbana e/o sulle casse comunali e quindi, sulla collettività;

- in forza della parziarietà e personalità della responsabilità amministrativa (Corte dei Conti, Sez. II App., 10-06-2015, n. 314) l'ipotetico danno all'immagine del Comune di Catania era stato massimamente causato da altri soggetti e in particolare dai Commissari di gara e dal RUP i quali avevano ingiustamente dichiarato vincitore, in totale discrezionalità e autonomia, un soggetto invece privo dei necessari requisiti di partecipazione (secondo la ricostruzione della D.I.A.) e che tutta la questione della non applicazione delle penali nei confronti delle imprese era stata gestita personalmente dal Sindaco, dai Commissari e dagli altri soggetti menzionati nella relazione della DIA, peraltro con pieno avallo dell'Avvocatura comunale (v. supra), per cui la pronuncia di condanna appare ingiusta e comunque spropositata;

- ai fini della valutazione dello "strepitus fori" nella sentenza appellata si sarebbe omissis di rilevare che 7 dei 10 articoli giornalistici prodotti in giudizio dalla Procura Regionale (allegati da n. 6 a n. 12) erano stati oggetto di pubblicazione esclusivamente sul web (e, quindi, con scarsissimo rilievo mediatico) e che tutti gli articoli erano inficiati da grossolani errori, riferendosi molti di essi alla gara di appalto di 7 anni per l'importo di 350 milioni, andata deserta del tutto estranea alle vicende giudiziarie del dott. Fazio (v. articoli del Giornale di Sicilia prodotti da controparte, doc.ti nn. 4 e 5). Ciò escluderebbe il paventato "strepitus fori";

- muovendo dal (non prevalente) criterio legale di cui all'art. 1 c.

62 della L. 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 le utilità conseguite dal dott. Fazio quale prezzo o profitto del reato erano state già accertate e quantificate dalla magistratura penale nella misura di euro 7.000,00 (settemila) corrisposta dal dott. Fazio quale riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater del C.P. Per cui esclusivamente da tale somma occorreva prendere le mosse per la quantificazione equitativa dell'ulteriore danno alla immagine ai sensi dell'art. 1 c. 62 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

**D.** Nelle conclusioni rassegnate la Procura generale, in relazione ai motivi di appello osserva:

**D.1** circa l'erronea valenza della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. che l'assunto della Difesa (la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. non avrebbe la stessa efficacia extrapenale vincolante della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento ex artt. 651 e 652 c.p. in quanto assente sarebbe un vero e proprio accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, circostanza che comporterebbe la necessità di un autonomo accertamento da parte del giudice contabile dei fatti emersi in sede penale) appare smentito dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui la decisione del Giudice penale in sede di patteggiamento non prescinde dall'accertamento del fatto e della colpevolezza dell'imputato, non attribuendosi in quella sede al Giudice mere funzioni "notarili", ma il compito di effettuare una precisa valutazione sull'eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p. (e, dunque, che l'imputato appaia effettivamente colpevole), sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle circostanze applicabili, e sulla

congruità della pena.

Ne deriva che l'accordo che caratterizza l'istituto del patteggiamento riguarda la pena e non il fatto di reato, oggetto quest'ultimo di valutazione e verifica concreta e non semplicemente di valutazione apparente e formale (sent. n. 337/2019 Sez. Giurisd. Lombardia).

E ciò in quanto l'inflizione di una pena che prescindesse dall'accertamento (anche se atipico) della responsabilità, realizzerebbe una rinuncia all'esercizio dell'azione penale, con violazione dell'art. 112 Cost., o una rinuncia al diritto di difesa (art. 24 Cost.).

In tal senso, ricorda che la Corte di Cassazione ritiene che la pronuncia in oggetto va considerata pur sempre come una sentenza vera e propria in grado di fornire elementi probatori nell'ambito del processo civile, ai fini della determinazione della responsabilità civile. Per cui non può escludersi che la sentenza di patteggiamento contenga un'ipotesi di responsabilità ed implichi il riconoscimento del fatto-reato (da ultimo, Sez. III Civ., sent. n. 2695/2017).

Inoltre (sent. n. 337/2019 Sez. giurisd. Lombardia) resta ferma la possibilità di equiparare, ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ad una sentenza di condanna vera e propria, riconoscendo comunque al Giudice contabile la possibilità di effettuare l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

Corretto è quindi considerare la sentenza ex art. 444 c.p.p. presupposto sufficiente per affermare la responsabilità dei convenuti anche nel



giudizio contabile, soprattutto alla luce del riesame approfondito degli atti del fascicolo penale che i Primi Giudici hanno condotto pervenendo alla conclusione della fondatezza della condanna e della piena colpevolezza dell'odierno appellante;

**D.2** in ordine all'insussistenza dei comportamenti contestati, e del danno all'immagine dell'amministrazione imputabile al Sig. Fazio che, se da un lato il difensore dell'odierno appellante prospetta la semplice e non fondata mancanza di responsabilità diretta del Dott. Fazio, dall'altro sostiene che le prove fornite in sede penale - che hanno costituito il fondamento indiscutibile per la pronuncia di condanna ex art. 444 c. .p. - sono scarse ed insufficienti per addivenire ad una condanna per corruzione in tal modo negando il presupposto del pactum sceleris accertato nell'opportuna sede penale.

Di contro la condotta corruttiva è accertata e, quindi, è accertata l'esistenza dell'an debeatur e, peraltro, i reati come la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio sono idonei ad ingenerare un discredito ed una sfiducia da parte dei consociati nei confronti della pubblica amministrazione tali da arrecare un danno all'immagine della stessa che ne legittima l'azione di risarcimento;

**D.3** quanto all'eccepita contestazione in ordine alla mancata prova di vantaggi conseguiti dal Fazio, ed all'erronea quantificazione del danno all'immagine che:

- si intendono richiamate le argomentazioni dell'appello incidentale interposto dalla Procura Regionale in ordine alla quantificazione del danno;

- sulla sussistenza del clamor fori connesso alla diffusione mediatica della notizia dell'arresto prima e, quindi, della sentenza di patteggiamento (con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto), che la pubblicazione di articoli giornalistici esclusivamente sul web, non sminuisce – come sostenuto dalla parte appellante - la portata dello "strepitus fori" ma, al contrario, ne accentua la diffusione posto che il web costituisce oggi il più importante e rapido veicolo per la diffusione di informazioni.

Richiama al fine la disciplina degli artt. 136 ss. del Codice della Privacy e gli orientamenti della relativa Autorità Garante che estendono l'operatività e l'applicabilità della disciplina speciale "ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l'attività giornalistica", ed evidenzia come sia pacifico l'orientamento che attribuisce alla diffusione sul web pari, se non addirittura maggiore importanza, rispetto ai tradizionali mezzi di informazione (Cass., Sez. UU. sentenza 29 gennaio 2015, n.31022; Cass., sentenza gennaio 2019, n. 1275).

Ne fa conseguire l'infondatezza della richiesta di porre come base per la quantificazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. la cifra di € 7.000,00 corrisposta dal Fazio quale riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater c.p. in quanto, se da un lato dalla lettura dell'art. 322 quater c.p. (rubricato "riparazione pecuniaria") emerge chiaramente il carattere sanzionatorio e penale dello stesso, dall'altro il danno all'immagine non coincide con la "somma equivalente al prezzo o al

prodotto del reato a titolo di riparazione pecuniaria" di cui all'art. 322 quater c.p., o con il "prezzo o del profitto del reato" di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p. e, comunque, il comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n.190 del 2012, stabilisce che: "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Da qui l'irrelevanza della prospettazione di parte.

**E.** Nell'appello incidentale proposto il Requirente contesta la quantificazione del danno determinato dal Collegio in misura inferiore a quanto richiesto in citazione ed al fine:

- evidenza che nella fattispecie concreta in esame opera la soglia minima di rigore prevista per la quantificazione del danno all'immagine dal comma 1 *sexies*, inserito dalla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) all'art. 1 della legge 20/1994, e che le somme di denaro o le altre utilità profitto della corruzione - descritte ai capi B) per Fazio e D) per Rosso - sono state quantificate negli accertamenti espletati dalla DIA di Catania, contenuti nella relazione prot.0003227 del 25/02/2019 (v. Doc. 19, pagg. 1 – 26, e quindi determinate nel doppio del loro valore in euro 128.250,00 per Fazio ed euro 34.484 per Rosso, somme in ragione della gravità dei fatti e del clamor fori rilevato, aumentate con determinazione finale del danno all'immagine in 150 mila euro a carico

di Fazio e 50 mila euro a carico di Rosso;

- ricorda che il Collegio di prime cure, a pagina 49 della motivazione, in difformità da quanto richiesto ed argomentato, ha escluso che l'importo delle retribuzioni percepite dai soggetti assunti dal Deodati su richiesta degli appellati fosse integralmente rilevante ai fini della quantificazione del danno all'immagine in quanto sarebbe assente la prova sulla utilità specifica ulteriore conseguita dai convenuti con riferimento alle retribuzioni - come, ad esempio, un parziale riversamento in loro favore - e, comunque, le prestazioni lavorative sono state effettivamente rese e non c'è stata alcuna contestazione sul punto. Da qui la decisione di determinare l'importo della condanna dimezzando il valore delle retribuzioni;

- fa rilevare che il Collegio di primo grado ha considerato le assunzioni quale "utilità illecitamente percepita" dai due convenuti, ma ha creato una soluzione di continuità alla logicità motivazionale della sentenza dimezzando i valori patrimoniali delle assunzioni laddove, invece, l'assunzione come corrispettivo della corruzione costituisce l'utilità illecitamente percepita ed è rispetto a tale utilità che va considerato il valore patrimoniale su cui applicare la soglia minima di rigore.

Il Collegio avrebbe, quindi, errato a richiedere la prova di "una utilità specifica ulteriore" non necessaria - e svincolata da qualsiasi parametro logico normativo - e contraddittoria con la scelta decisoria di riconoscere comunque per metà il valore dell'utilità illecita, applicando una sorta di compensatio lucri cum damno senza alcuna concreta allegazione da parte dei convenuti del valore dei vantaggi conseguiti dalla

collettività a seguito dell'attività lavorativa di soggetti assunti quale corrispettivo di una corruzione.

Deduce, infine, che il Collegio avrebbe errato laddove, non considerando la reiterazione e la gravità in concreto delle condotte dei convenuti compendiate nella sentenza di applicazione pena, non ha incrementato la soglia minima di rigore arrotondando a 150 mila euro per Fazio e in 50 mila euro per Rosso.

**F.** Nella memoria depositata nel giudizio incidentale la Difesa del Fazio:

- ricorda come la sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale anche nella parte in cui il proprio assistito è stato ingiustamente sanzionato per l'assunzione dei lavoratori Scalia Aldo, Scalia Giovanni, Scalia Angelo, Scalia Francesco e Mascali Claudio, nonché di Scalia Antonino presso la Ecomeccanica S.r.l.;

- ribadisce che, come già dedotto nell'atto di appello (non esiste alcun elemento desumibile dagli atti investigativi (DIA) e dagli atti processuali che dà prova dell'assunzione dei predetti soggetti a seguito di richiesta o sollecitazione del dott. Fazio, per cui la sentenza penale emessa ex art. 444 c.p.p. appare (anche su tale circostanza) assolutamente non condivisibile, oltre che palesemente condizionata da evidenti casi di omonimia;

- deduce che in relazione alla quantificazione del danno all'immagine, l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è suscettibile di una valutazione da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c. Per cui è stata

correttamente esclusa dal Giudice di prime cure l'operatività della presunzione di cui all'art. 1, c. 62 della L. 6 novembre 2012, n. 190, posto che dall'assunzione dei predetti lavoratori su (ipotetica e inesistente) richiesta del Fazio non era comunque derivata alcuna un'utilità economica specifica (ad es., un parziale riversamento di somme) in suo favore, mentre tutte le prestazioni lavorative dei soggetti in questione erano state effettivamente e produttivamente rese, né vi è mai stata alcuna contestazione sul punto da parte di alcuno;

- eccepsce che sarebbe stato onere esclusivo di parte attrice fornire la prova del carattere fittizio delle predette assunzioni e dell'ingiusto vantaggio economico dalle stesse;

- conclude contestando tutti i motivi di appello relativi al negato incremento della soglia minima di rigore, così come richiesto nell'atto di citazione e, al fine, richiama i motivi esplicitati nell'appello principale.

**G.** All'odierna udienza dibattimentale i rappresentanti delle parti processuali hanno confermato gli argomenti a sostegno delle rispettive domande ed eccezioni, e hanno concluso confermando le richieste contenute nei rispettivi atti scritti.

## **DIRITTO**

**1.** In limine, il Collegio:

**a)** dispone ex art. 184, comma 1 c.g.c. la riunione degli appelli proposti entrambi avverso la stessa sentenza (n. 69/2020 del 27 novembre 2019 – 10 febbraio 2020, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana);

**b)** preso atto della regolarità delle notifiche, dichiara ai sensi dell'art. 93 c.g.c. la contumacia del sig. Massimo Rosso.

**2.** La sentenza appellata ha condannato i sigg. Orazio Stefano Fazio e Massimo Rosso per avere determinato un danno all'immagine del Comune di Catania (Orazio Fazio per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata, per concorso in turbata libertà degli incanti continuata e per concorso in falso ideologico; b) Massimo Rosso per concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata) in ragione dei comportamenti accertati nella sentenza n. 851/18 emessa dal Tribunale di Catania – sez. GIP il 13/9/2018 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione territoriale ha determinato l'importo della condanna *“in ragione della dinamica dei fatti e nella conclamata gravità delle condotte dei convenuti”* applicando *“il criterio di liquidazione del danno fissato dal comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n.190 del 2012”* e, contestualmente, chiarendo che *“trattandosi comunque di una liquidazione equitativa, non vi è alcun automatismo”* (pag. 47 sent. imp.).

**2.1** La Difesa del Fazio affida le ragioni di appello a tre articolate censure:

**a)** la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non ha nel processo contabile la stessa valenza di una sentenza pronunciata a seguito di dibattimento ex artt. 651 e 652 c.p.p.

In particolare, gli asseriti episodi corruttivi non emergerebbero *“né*

*dall'ordinanza di misura cautelare n. 9618/2017 emessa il 12 marzo 2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania; né dalla dettagliata e precisa Comunicazione di notizia di reato del 6 novembre 2017 predisposta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, né dalle dichiarazioni di Cocina Salvatore, Balsamo Luisa, Pezzino Geronimo Maria Rosa, né dalla documentazione acquisita ai procedimenti relativi alle gare a procedura aperta riguardanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e degli altri servizi di igiene pubblica; né dalle risultanze dell'attività di captazione effettuata dalla polizia giudiziaria e dagli approfondimenti effettuati dall'ufficio di Procura sui documenti di gara; né dalla ulteriore documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria in relazione anche al prezzo della corruzione; né, infine, dalle ammissioni operate da Deodati Antonio e da Fazio Orazio Massimo” (cfr. pag. 9 atto di appello).*

Non sussisterebbero quindi i comportamenti contestati al Fazio e indicati nei capi A, B e C menzionati nella sentenza penale e nell'atto di citazione della Procura regionale;

- b)** non sarebbero stati provati i vantaggi conseguiti dal Fazio e, pertanto, sarebbe erronea la quantificazione del danno all'immagine;
- c)** infine, non sussisterebbe lo “*strepitus fori*” in quanto si sarebbe omesso di evidenziare in sentenza che “*7 dei 10 articoli giornalistici prodotti in giudizio dalla Procura Regionale (allegati da n. 6 a n. 12) erano stati oggetto di pubblicazione esclusivamente sul web (e, quindi, con scarsissimo rilievo mediatico) e che tutti gli articoli erano infi-*



*ciati da grossolani errori, riferendosi molti di essi alla gara di appalto di 7 anni per l'importo di 350 milioni, andata deserta (all. 4 al ns. fascicolo di primo grado), del tutto estranea alle vicende giudiziarie del dott. Fazio (v. articoli del Giornale di Sicilia prodotti da controparte, doc.ti nn. 4 e 5)" (cfr. pag. 45 atto di appello).*

**2.2** La Procura regionale ha contestato le determinazioni del Primo giudice in ordine alla quantificazione del danno laddove ha escluso che l'importo delle retribuzioni percepite dai soggetti assunti su richiesta dei sigg. Fazio e Rosso fosse integralmente rilevante ai fini della quantificazione del danno all'immagine. La Sezione territoriale, infatti, da un lato ha considerate le assunzioni quale "utilità illecitamente percepita" dai due convenuti, e, dall'altro, ha creato una soluzione di continuità alla "*logicità motivazionale della sentenza*", dimezzando i valori patrimoniali delle assunzioni laddove, invece, l'assunzione come corrispettivo della corruzione costituisce l'utilità illecitamente percepita, ed è rispetto a tale utilità che va considerato il valore patrimoniale su cui applicare la soglia minima di rigore.

Il Collegio avrebbe, quindi, errato a richiedere la prova di "*una utilità specifica ulteriore*" non necessaria e svincolata da qualsiasi parametro logico - normativo, e contraddittoria con la scelta di riconoscere comunque per metà il valore dell'utilità illecita, applicando una sorta di *compensatio lucri cum damno* in assenza di alcuna allegazione da parte dei convenuti dei vantaggi conseguiti dalla collettività dall'attività lavorativa di soggetti assunti quale corrispettivo di una corruzione. Inoltre, erronea sarebbe la determinazione del Giudice di prime cure

laddove non ha tenuto conto della reiterazione e della gravità delle condotte dei convenuti e non ha incrementato la soglia minima di rigore arrotondando l'importo della condanna a 150 mila euro per Fazio e in 50 mila euro per Rosso.

**3.** Ciò premesso, il Collegio ritiene entrambi gli appelli meritevoli di parziale accoglimento, nei limiti e con le precisazioni appresso indicate.

**3.1** Va premesso la sentenza appellata muove dalle risultanze investigative e processuali del procedimento penale e spende ampie argomentazioni per confutare le conclusioni cui perviene il Giudice ordinario nei provvedimenti che hanno dato luogo all'avvio dell'azione del Procuratore regionale (ordinanza G.I.P. presso il Tribunale di Catania applicativa di misura cautelare personale n. 9618/17; sentenza G.U.P. presso il Tribunale di Catania n. 851/18).

Nel gravame, nel contempo, si opera una dettagliata critica agli argomenti dedotti dal Giudice di prime cure a supporto della sentenza di condanna (richiami alle risultanze delle investigazioni sviluppate in sede penale) per sostenere l'estraneità del Fazio ai fatti contestati.

Per quanto qui di stretto interesse, il Collegio non può che muovere dal contenuto dell'atto di appello, *recte* dalle specifiche censure mosse in ordine alle dettagliate ed articolate contestazioni prese in esame dal Giudice di prime cure, e dal dato fattuale che il danno all'immagine è stato accertato quale conseguenza di plurimi episodi corruttivi, tutti astrattamente idonei di per sé a legittimare una pronuncia di condanna.

In proposito, va rilevato che nell'atto di appello, a fronte di plurime voci di danno - tutte correlate a episodi di corruzione – soltanto alcune tra quelle richiamate nella sentenza di condanna sono oggetto di puntuale censura da parte della Difesa.

In altri termini, a fronte della specifica contestazione da parte dell'Ufficio del Procuratore (sia in sede penale che nel giudizio dinanzi alla Sezione di primo grado) di una serie precisa di episodi corruttivi oggetto di patteggiamento (posti dal Giudice di prime cure a fondamento della sentenza di condanna del Fazio e della quantificazione del danno da risarcire), la Difesa dell'appellante argomenta in modo articolato - e con specifici riferimenti a stralci della documentazione probatoria raccolta dalla Polizia giudiziaria - soltanto in relazione ad alcuni di essi, desistendo rispetto ad altri: nessuna deduzione viene formulata, in particolare, in ordine al prezzo della corruzione ed alla dazione di somme relative a un viaggio a Barcellona (importo di euro 7.000), a un soggiorno ad Ortisei (importo di euro 8.198,20), all'acquisto di un telefono cellulare marca Samsung e di un computer portatile (per un importo totale di 2.000 euro).

E ciò, di per se stesso, a fronte della non contestazione (*recte*, della mancata articolazione di argomenti di impugnazione a confutazione della effettiva commissione degli episodi specificamente oggetto di statuizione nella sentenza appellata) costituisce conferma - certamente parziale, ma comunque esplicita - degli episodi corruttivi e del comportamento tenuto in grave violazione dei doveri d'ufficio, e, quindi, della sussistenza dei presupposti oggettivi del danno all'immagine del

Comune di Catania.

E va da se che le argomentazioni doviziosamente riportate in appello in relazione ad altri episodi corruttivi oggetto di specifica confutazione, non possono in alcun modo incidere sulla ontologica esistenza del danno all'immagine che appare definitivamente accertato in sentenza in ordine agli episodi non contestati - e posti a base della condanna - e sui quali si è formato il giudicato ma, al più, sulla diversa (ed eventualmente inferiore) quantificazione dell'importo della condanna da operarsi nel presente giudizio.

D'altra parte, fermo restando che il danno all'immagine è un danno evento diverso dalla condotta lesiva che lo ha generato, è alla condotta penalmente rilevante che l'Ordinamento riconnette l'effetto di alterare il prestigio e la personalità dello Stato apparato (in ognuna delle partizioni, anche locali territoriali in cui opera), condotta posta in essere in violazione dell'art. 97 Cost (e delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici),

Ne deriva che restano irrilevanti per la sua ontologica esistenza sia il numero di volte in cui il pubblico dipendente abbia operato illecitamente, sia la natura seriale o eterogenea dei comportanti delittuosi.

In altri termini, la lesione del bene giuridico del buon andamento della Pubblica Amministrazione, e il discredito alla credibilità ed affidabilità all'esterno degli organi e degli uffici a seguito della condotta illecita dei suoi dipendenti, si integra – ed è, quindi, meritevole di sanzione – laddove si suscita nell'opinione pubblica la convinzione che il comportamento patologico penalmente rilevante abbia caratterizzato l'attività

dell'Ente pubblico deviandola dal suo fine tipico.

D'altra parte i comportamenti illeciti - penalmente accertati - tenuti dai pubblici dipendenti proprio in virtù della immedesimazione organica del soggetto agente con l'Ente di appartenenza vengono percepiti dall'opinione pubblica come immediatamente riferibili alla stessa istituzione cui essi appartengono, che perde inevitabilmente prestigio e credibilità di fronte alla collettività a prescindere dall'accertamento di un solo episodio penalmente rilevante o di svariati e plurimi episodi.

Inoltre, sono immediati e diretti gli effetti sulla percezione della correttezza dell'azione della Amministrazione presso cui il dipendente reo opera e cui appartiene, prospettando l'immagine di una burocrazia corrotta, inefficiente, non improntata al perseguimento dell'interesse pubblico e, invece, piegata all'ottenimento di un interesse privato dell'autore del reato.

E ciò in disparte la lesione del valore – oggettivamente quantificabile – dell'investimento di rilevanti risorse finanziarie, umane e strumentali che lo Stato apparato opera per perseguire i migliori standard d'efficienza e d'efficacia della propria azione, valori dell'azione amministrativa che appaiono in rapporto di diretta influenza con l'immagine di una gestione improntata alla legalità, alla imparzialità, alla costante implementazione della fiducia dei cittadini e degli utenti nelle istituzioni, e nella puntuale gestione dei servizi pubblici, specie se essenziali. Ora, a fronte della constatazione che il danno all'immagine è accertato e cristallizzato nella sentenza del Giudice di prime cure (specifici e dettagliati sono gli episodi corruttivi contestati e accertati nella sentenza

appellata) e che alcuni episodi non sono stati contestati nell'atto di appello in esame, consegue la conferma - prima ancora di procedere all'esame delle ragioni espressamente introdotte con l'atto di appello - della sussistenza di una lesione del bene "immagine" del Comune di Catania.

**3.2** Quanto alle contestazioni specificamente mosse nell'atto di appello, il Collegio non ritiene condivisibile la tesi spiegata dalla difesa in ordine all'assenza di alcun giudicato idoneo a operare effetti diretti e immediati nel giudizio contabile conseguente alla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

Nella più recente ed articolata lettura operata dal Giudice della legittimità sulla efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento (per tutte Cass. civ. III sez. ord. 7014/2020) se da un lato non si disconosce *“la rilevanza dell'ammissione di responsabilità dell'imputato insita nelle ipotesi di condanna per patteggiamento”*, dall'altro si valorizza il potere - dovere del giudice di considerare l'avvenuto patteggiamento *“come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione”*.

Ne deriva, coerentemente, che (per tutte Cass. Sez. lav. sent. n. 5897/2020) la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità *“atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesi-*

*mo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (vedi ex multis, Cass. 18/12/2017 n. 30328, Cass. 5/5/2005 n. 9358)”*.

Ciò premesso, la dinamica processuale che porta alla definizione del procedimento penale con la sentenza di patteggiamento, se per un verso non determina l'accertamento effettivo dei fatti contestati, per altro verso presuppone comunque una preliminare e necessaria valutazione dei fatti contestati nell'ambito della quale il Giudice procede alla emissione della sentenza ex art. 444 c.p.p. solo se accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della pena patteggiata e, tra essi, in primo luogo, l'assenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

In altri termini, la prima delle condizioni per definire il giudizio penale con la sentenza di patteggiamento è che il Giudice penale sottoponga ad accertamento la circostanza che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità.

Si tratta di una griglia di accertamenti preventivi e obbligatori, che sono condizione necessaria e che mirano ad escludere che il reato non sia stato commesso, e che il soggetto che chiede il patteggiamento sia estraneo ai fatti contestati.

E ciò fermo restando che (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. ord. 3643/2019) *“in base al principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, cui almeno in astratto tendono le previsioni di diritto positivo, per lo stesso fatto soltanto alla stregua di valide giustificazioni, debitamente argomen-*

*tate, possono ammettersi differenti e contrastanti decisioni giudiziali, pur nell'autonomia dei relativi giudizi assicurata e disciplinata da norme di rango costituzionale e di natura processuale; la sentenza di patteggiamento, del resto, presuppone non solo il consenso delle parti (imputato e p.m.), ma anche che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p., oltre che corretta la qualificazione giuridica del fatto (art. 444, II co., c.p.p.)”.*

Peraltro, va da se che nel giudizio in cui la sentenza di patteggiamento viene richiamata - quale elemento alla cui stregua valutare la fondatezza dell'azione erariale - assume rilevanza il fatto storico dedotto quale violazione delle norma penale, mentre sono irrilevanti le ragioni personali o gli atteggiamenti psicologici sottesi dall'imputato alla scelta processuale di definire la vertenza penale con il patteggiamento che, in quanto tali, non possono incidere sulla valutazione storico materiale dei fatti di causa operata dal Giudice contabile investito della verifica della fondatezza/riscontro degli argomenti spesi a confutazione della realtà - si ribadisce, penalmente rilevante - sottesa al patteggiamento. La circostanza evidenziata nell'atto di appello che il Fazio avrebbe scelto il rito ex art. 444 c.p.p. per motivi di salute non ha, quindi, alcuna rilevanza - neanche indiziaria - nel presente giudizio.

**3.3** Alle superiori considerazioni consegue che il danno all'immagine contestato sussiste sia in quanto alcuni specifici episodi corruttivi richiamati dal Requirente ed accertati nel giudizio di primo grado, non sono oggetto di alcuna corrispondente confutazione e/o deduzione difensiva, sia in quanto per l'effetto della sentenza di patteggiamento gli



episodi corruttivi contestati non sono stati esclusi – *recte* dichiarati non sussistenti - da una pronuncia di proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

**4.** Egualmente non condivisibile è la prospettazione difensiva in ordine alla asserita assenza del c.d. “*strepitus fori*” (o, comunque, della irrilevanza dello stesso) in considerazione della natura *on line* delle testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia del comportamento penalmente rilevante (7 dei 10 articoli giornalistici prodotti in giudizio dalla Procura Regionale - allegati da n. 6 a n. 12 - sono stati oggetto di pubblicazione esclusivamente sul *web*).

Ne sarebbe derivato uno scarsissimo rilievo mediatico, fermo restando che gli articoli sarebbero stati inficiati da errori “grossolani” riferendosi molti di essi alla gara di appalto di 7 anni per l'importo di 350 milioni, andata deserta del tutto estranea alle vicende giudiziarie del dott. Fazio (v. articoli del Giornale di Sicilia prodotti da controparte, doc. nn. 4 e 5).

**4.1** Il Collegio, in proposito, premesso che la diffusione mediatica rilevante ai fini del danno all'immagine costituisce l’*“unico modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione e all'onorabilità dell'ente pubblico, per effetto dell'illecito perpetrato da un suo dipendente”* (cfr. Prima Sezione centrale Appello sent. n. 52/2018), rileva che se da un lato la Difesa tende a sottolineare la circostanza che la pubblicazione della notizia via *web* abbia avuto “*scarsissimo rilievo mediatico*” (e contesta l'idoneità delle testate giornalistiche che operano via *web* a determinare la diffusa conoscenza del

fatto lesivo dell'immagine, e per ciò stesso l'assenza di un discredito per l'Amministrazione comunale), dall'altro non è oggetto di contestazione che la diffusione della notizia sia avvenuta.

Inoltre, nessun argomento viene speso in ordine alla circostanza che l'avvenuta divulgazione della notizia non ha determinato nell'opinione pubblica la diffusa conoscenza del fatto, o nei lettori la piena consapevolezza della particolare riprovevolezza delle modalità e delle finalità di commissione dei reati contestati.

In altri termini, al di là dell'affermazione che il rilievo mediatico sarebbe stato "scarsissimo", nessun elemento a supporto viene richiamato in ordine all'assenza del c.d. *clamor fori* (divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito) necessario ad integrare gli estremi del danno all'immagine.

E ciò, ben inteso, fermo restando che in ordine agli effetti negativi sull'immagine dell'Istituzione in cui l'agente ha operato, va puntualizzato che, oltre alla più evidente ed immediata lesione che l'immagine della Pubblica amministrazione subisce nell'opinione pubblica e, quindi, all'esterno della stessa (per la diminuita considerazione che vi verifica nei confronti dell'intera Amministrazione in cui l'autore del reato ha operato, e, comunque, nei settori e nei servizi pubblici direttamente interessati dalla commissione del reato), egualmente evidente è l'incidenza negativa che la notizia ha sull'agire delle persone fisiche che operano per conto dell'Amministrazione ed al suo interno (cfr. Seconda Sezione Centrale Appello sent. n. 662/2011), e, quindi, a prescindere dalla diffusione nei mass media, circostanza che determina di per se

stessa l'integrarsi del "discredito" da porsi a base della determinazione del danno.

Ciò premesso, e sotto diverso angolo di valutazione, il Collegio rileva che qualificare *tout court* i siti internet indicati nella prospettazione accolta dal Giudice di prime cure come strumenti di diffusione della notizia di "*scarsissimo rilievo mediatico*" appare in palese contraddizione con la veridicità/attendibilità oggettiva della notizia diffusa di cui, peraltro, non solo è stata resa in sede giudiziaria incontestabile l'attendibilità, ma è stata accertata la fondatezza.

Ora, se appare plausibile ritenere che il fatto/notizia sia stato per la comunità locale di innegabile interesse pubblico – considerazione che si rafforza a fronte della circostanza che non viene speso nell'atto di appello alcun argomento in ordine alla circostanza che la notizia diffusa a livello locale non abbia avuto alcuna concreta ed effettiva diffusione – è altrettanto palese che l'utilizzo di siti internet e di testate giornalistiche *on line*, lungi dall'averne uno scarso potenziale di rilievo mediatico, comporta dinamiche di diffusione della notizia e di potenziale conoscibilità della stessa profondamente diverse da quelle cui è legata la tradizionale pubblicazione a stampa.

A ben vedere ciò impone una diversa analisi sulla ricerca delle caratterizzazioni del *clamor fori* poste a base della qualificazione del danno all'immagine in quanto appare indubitabile che qualora la diffusione della notizia avvenga attraverso siti internet, *recte* attraverso il *web* [acronimo di "rete (*web*) dell'intero (*wide*) mondo (*world*)] il profilo che ne qualifica l'effettiva capacità di determinare la perdita o la dimi-

nuzione della fiducia degli amministrati nei confronti della p.a. - e, quindi, di credibilità dell'operato della p.a. stessa - è connotato da elementi strutturali diversi rispetto a quelli enucleati dalla giurisprudenza in relazione alla diffusione a mezzo stampa della notizia.

In proposito, la propalazione di una notizia lesiva dell'immagine della p.a. su supporto tradizionale e cartaceo collega la conoscenza della notizia al materiale possesso/fruizione del supporto cartaceo che riporta la notizia (copia del giornale), ancorandone la conoscibilità all'ambito geografico (nazionale e/o locale) di diffusione del supporto cartaceo, e nei limiti della concreta distribuzione sul territorio delle copie.

Inoltre, l'ulteriore conoscibilità della notizia è limitata alla materiale consegna a terzi del supporto cartaceo e, comunque, ai fini della successiva trasmissione della stessa, è ancorata alla conservazione del supporto materiale soggetto a deterioramento (copia cartacea).

Ne consegue che la verifica della sussistenza del *clamor fori* è caratterizzata da un'analisi necessariamente condotta su dati concretamente riscontrabili, a partire dall'ambito territoriale di diffusione - in una indagine oggettiva della potenzialità diffamatoria e del discredito per la pubblica amministrazione - e in considerazione della tiratura massima di copie che la testata giornalistica può stampare.

In altri termini, strumento di diffusione della notizia ed ambito geografico di diffusione indirizzano l'indagine verso il riscontro di dati materiali, tenuto conto che, a meno di una reiterazione della notizia nei giorni successivi, la conoscibilità della stessa è limitata nel tempo dall'essere legata ad un supporto (il c.d. "quotidiano") per il quale

l'interesse dei lettori è destinato ad esaurirsi già nelle ultime ore della stessa giornata di pubblicazione.

Diversa, ad avviso del Collegio, è la conclusione cui si giunge - ed alla stregua della quale valutare la sussistenza del *clamor fori* - in presenza di diffusione della notizia attraverso siti internet ed il *web*, e la relativa analisi non può che muovere da alcune considerazioni oggettive:

- la maggiore diffusione delle notizie riportate *on line* in termini di ampiezza del contesto geografico di riferimento, ed in cui è stata originata la notizia;
- una diversa dinamica nella fruizione/propalazione delle notizie ricollegata alla diversa e maggiore penetrazione degli strumenti informatici non solo nei luoghi di lavoro e nelle scuole, ma anche nelle famiglie;
- la tendenzialmente illimitata durata/conoscibilità della notizia destinata a permanere fruibile anche oltre l'arco temporale ordinariamente coperto dalla stampa tradizionale;
- le modalità di accesso alla notizia attraverso motori di ricerca che, oltre a quello di individuare il tema della ricerca, operano come "aggregatori di notizie" richiamando nella pagina ottenuta dalla ricerca in un unico contesto tutti i diversi siti in cui è riportata la notizia;
- la constatazione che al di là delle testate giornalistiche *on line* la diffusione delle notizie viene veicolata e fatta rimbalzare anche attraverso le c.d. piattaforme *on line* (*social network* in prima istanza) con una fruizione della notizia in cui il lettore/utente del web non ha un ruolo attivo o di attore/autore della ricerca, ma assume il diverso ruolo passivo di mero fruitore della notizia (non collegata ad una specifica ricer-

ca), comunque idonea a determinare la conoscenza del fatto riportato nella notizia.

Nella diffusione della notizia attraverso il *web*, quindi, il parametro su cui riscontrare il discredito recato alla pubblica amministrazione è correlato non solo alla conoscenza effettiva della notizia da parte di potenziali interessati (sotto il profilo strettamente processuale ciò condurrebbe ad una evidente *probatio diabolica*), ma alla potenziale conoscibilità della notizia al di fuori degli ambiti temporale e geografico su richiamati.

E, ciò, a ben vedere, anche al di là del momento del verificarsi del presupposto della stessa (fatto di cronaca e data del verificarsi dello stesso) attraverso, da un lato, l'archiviazione dell'articolo in banche dati tendenzialmente fruibili anche a distanza di tempo dal verificarsi del fatto di cronaca (comunque di pronta ed immediata consultazione attraverso l'utilizzo dei motori di ricerca), e dall'altro la potenziale fruibilità/conoscenza della stessa da parte di soggetti non individuabili in relazione all'area geografica di interrogazione della banca dati.

Per cui deve essere osservato che l'accessibilità e la consultabilità dell'articolo giornalistico su siti *web* appare – al di là della effettiva conoscenza della notizia stessa - molto più rilevante e potenzialmente fovera di discredito della notizia diffusa attraverso quotidiani cartacei, tenuto conto della potenzialità dello strumento utilizzato a consentire una diffusione su scala non strettamente locale, *recte* potenzialmente mondiale, e la permanenza tendenzialmente illimitata in termini di tempo della notizia recante discredito nel sistema di archivi informati-

ci fruibili attraverso i c.d. motori di ricerca (salvo diversa determinazione degli interessati e/o previo esperimento di apposite azioni a tutela della propria riservatezza e per l'affermazione del c.d. diritto all'oblio).

Quindi, al di là del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui le notizie diramate via web, rivolte ad un'utenza individuata attraverso la residenza nel territorio interessato, sono ben più capaci di indurre "la modificazione peggiorativa nella valutazione dell'istituzione" rispetto alle notizie dei giornali cartacei generalisti (in tal senso Prima Sezione Centrale Appello sent. n. 52/2018 secondo cui *“non importa attraverso quale modalità avvenga la diffusione della notizia, poiché ciò che conta è, appunto, la prova che tale diffusione vi sia stata e che abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal dipendente, con conseguente perdita di fiducia della cittadinanza nell'operato dell'Amministrazione”*) il Collegio osserva che, purché siano stati rispettati i parametri elaborati in tema di diritto di cronaca dalla giurisprudenza (rilevanza sociale dell'argomento, informazione rispondente alla verità obiettiva, uso di espressioni corrette in relazione ai correnti livelli di "decenza espressiva"), in presenza di una diffusione di notizia su testate giornalistiche *on line* (ma anche su forum e/o blog) la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone e, quindi, del *clamor fori*, è da ritenersi presunta (cfr. Cass. Sez. V sent. n. 16262/2008) qualora il messaggio diffamatorio sia *“inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeter-*

*minato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno”.*

**5.** Non condivisibile, inoltre, appare la prospettazione difensiva in ordine alla circostanza che le utilità conseguite dal Fazio quale prezzo o profitto del reato erano state già accertate e quantificate dalla magistratura penale nella misura di euro 7.000,00 (settemila) corrisposta dal dott. Fazio quale riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-*quater* del c.p. e che, quindi, esclusivamente da tale somma occorreva prendere le mosse per la quantificazione equitativa dell'ulteriore danno all'immagine ai sensi dell' art.1 c. 62 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Sul punto, il Giudice di prime cure – con una analisi esegetica condivisa dal Collegio, ed alla quale si rimanda per ragioni di economia espositiva – ha avuto modo di chiarire che l'art. 322 *quater* c.p. e la relativa previsione di riparazione pecuniaria è previsione di natura diversa e non sovrapponibile a quella legittimata nel giudizio contabile, e che introduce nell'ordinamento una forma di riparazione del danno diversa e autonoma rispetto al risarcimento del danno all'immagine.

E ciò non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia “impregiudicato il diritto al risarcimento del danno” - declinabile nella giurisdizione ordinaria indipendentemente dalla costituzione di parte civile - quanto piuttosto in considerazione dell'assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica



amministrazione nei limiti imputabili all'autore dell'illecito.

Si tratta, con evidenza, di un profilo peculiare che rende la riparazione pecuniaria cui il giudizio contabile mira teleologicamente diversa rispetto al profilo afflittivo connesso alla previsione penale (in tal senso puntuale è il richiamo operato nella sentenza di prime cure a Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 maggio 2014, ricorso n. 20148/09).

Peraltro (cfr. sentenza appellata pagg. 44 e 45):

- *“il danno all'immagine non coincide con la “somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria”, di cui all'art. 322 quater c.p., o con il “prezzo o del profitto del reato”, di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p. “stante che “il comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 ..... è stato introdotto dalla legge n.190 del 2012, al fine di porre parametri precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane comunque equitativa”;*

- tale comma ha stabilito che nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, così introducendo una presunzione che si riferisce esclusivamente alla quantificazione del danno all'immagine e che ha carattere relativo, atteso che lascia la possibilità di una diversa liquidazione giudiziale in ragione delle prove acquisite nel processo.

Tale orientamento appare coerente con l'analisi operata dalla Corte di

Cassazione (cfr. sent. Cass. Penale, Sez. VI sent. 16098 del 5.2 – 27.5.2020) che nell'evidenziare che *“la quantificazione dell'ammontare dovuto a titolo compensativo non è rimessa all'apprezzamento del giudice, né è commisurata ai pregiudizi complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente ricevuti”*, ne mette in rilievo la natura di *“sanzione civile accessoria”* che, nella chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell'armamentario sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione, consegue necessariamente (*“sempre”*) alla condanna per i reati presupposto di cui al catalogo dello stesso art. 322-quater c.p. e si caratterizza per una indubbia connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza dei presupposti di legge è stata da questa Corte ricondotta nell'alveo della *“pena illegale”* (Sez. 6, n. 12541 del 14/03/2019, cit.)”.

Secondo la prospettazione dei Giudici delle legittimità, quindi, è una *“una sanzione patrimoniale che si aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva, anche in sede esecutiva”*.

E ciò, bene inteso:

**a)** nella consapevolezza che la riparazione pecuniaria di cui all'art. 322- quater presenti caratteristiche del tutto peculiari, che la pongono su di un piano di eterogeneità` rispetto ai tradizionali istituti "penalistici" e che ne rendono problematico l'inquadramento nelle categorie

delle "pene accessorie" o delle "misure di sicurezza", costituendo essa piuttosto - come già` rilevato - una sanzione di tipo civilistico, sui generis nel panorama del nostro codice penale. Si tratta di una connotazione che ne impedisce l'applicazione al di fuori degli specifici casi nei quali essa sia espressamente prevista, in ossequio ai principi di legalità` e di tassatività in materia penale (cfr. Cassazione Penale, Sez. VI sent. 12541 del 14.3 – 20.3.2019);

**b)** nell'evidenziare che l'art. 322-quater c.p. non pregiudica l'azione di risarcimento del danno da parte del soggetto danneggiato dalla condotta criminosa, sia perché riparazione e risarcimento del danno sono su due piani differenti - l'una quale obbligo del giudice penale di irrogarla in sede di condanna, l'altra da proporsi ad iniziativa del soggetto danneggiato, nella sede giudiziaria naturale (e, quindi, anche dal P.M. nel processo contabile) - sia in quanto la riparazione ha sempre carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato).

Ne deriva l'evidente funzione punitiva della riparazione ex art. 322-quater del c.p., cui si connette la natura di vera e propria sanzione, e l'immediata connotazione dell'essere prioritaria e prevalente rispetto all'aspetto riparatorio declinato nel nomen iuris, natura che la differenzia (al di là di eventuali interferenze operative) dalla coesistente funzione risarcitoria che lo stesso Legislatore chiarisce rimanere distinta ed impregiudicata (cfr. 322 quater c.p.).

Non può, quindi, dubitarsi che in presenza di una forma di riparazione coattiva, sottratta all'iniziativa volontaria del reo (e la cui comminazione è invece prevista come obbligo del Giudice), non risarcitoria ed, anzi, dotata di una peculiare funzione punitivo-deterrente indipendente e non coincidente con altre azioni/sanzioni, la riparazione richiesta in sede penale in aggiunta e non in sostituzione della pena abbia natura e finalità diverse dall'azione risarcitoria veicolata nel giudizio contabile.

Da cui l'assoluta autonomia delle azioni penale riparatoria e contabile risarcitoria, e la non sovrapponibilità delle stesse, neanche in termini di importi sanzionati, anche, e non soltanto, in considerazione che nel giudizio contabile in esame viene in rilievo il più complesso profilo del danno all'immagine che travalica gli stretti termini del c.d. prezzo del reato.

**5.1** Né, peraltro, risulta in atti che della sentenza dalla quale si evince l'avvenuto pagamento della somma a titolo di riparazione pecuniaria (sent. n. 851/2018 del GIP presso il Tribunale di Catania) sia stata proposta la riforma alla luce del principio di diritto – invero enunciato successivamente dalla Corte di cassazione - secondo cui *“in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma c.d. allargata preclude l'applicazione della riparazione pecuniaria di cui all'art. 322-quater cod. pen, presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di "condanna" propriamente detta, cioè ` resa a seguito di rito ordinario o abbreviato”* (cfr. Cassazione Penale, Sez. VI sent. 12541 del 14.3 – 20.3.2019).

Al passaggio in giudicato, consegue la definitività della pronuncia e l'immutabilità delle statuizioni, con preclusione anche a questo Giudice di ogni eventuale e diversa determinazione.

**6.** Passando adesso al profilo – oggetto di censure sia nell'appello principale, che in quello incidentale - della esatta quantificazione del danno all'immagine, va preliminarmente ribadito che l'essenza ontologica del danno all'immagine consiste nell'effettiva compromissione della reputazione della pubblica amministrazione generalmente intesa, in linea con quanto stabilito dall'art. 51, c. 7 c.g.c., ritenendosi tale la commissione di reati che contemplano la Pubblica Amministrazione quale soggetto passivo dell'illecito penale.

L'univoca elaborazione giurisprudenziale di questa Magistratura contabile chiarisce in proposito che, sotto il profilo della valutazione equitativa di tale fattispecie di danno, trovano uniforme applicazione i parametri della gravità della condotta, della qualifica rivestita dall'autore del danno, della rilevanza nel settore di servizio, delle istanze di legalità e di correttezza dell'agire dei dipendenti pubblici oltreché del *clamor fori*, tutti utilizzabili per la stima delle somme necessarie a risarcire il danno e che conducono ugualmente a prospettare l'entità del danno all'immagine come valore economico che concorre alla determinazione del valore risarcibile.

Nella sentenza appellata è inoltre opportunamente richiamato il principio che, in ordine alla prova del danno, anche la quantificazione in via equitativa va effettuata in base a parametri congrui.

Occorre dare atto che per la quantificazione del danno all'immagine,

oltre al *clamor fori* (già oggetto prima di specifica disamina) risultano espressamente richiamati quali parametri di valutazione:

- la gravità in astratto della fattispecie di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, accertata in sede penale, di per sé espressiva di grave infedeltà funzionale;

- la gravità delle condotte accertate, le quali, anche in ragione della continuazione ex art. 81 c.p., sono espressive della strumentalizzazione della pubblica funzione per il perseguimento di interessi meramente privati e contrastanti con quelli pubblici;

- la violazione dell'affidamento riposto dai cittadini nella delicata funzione di responsabilità connessa al settore dei rifiuti di una città, Catania, di dimensione metropolitana, con conseguente discredito della funzione politica ed amministrativa dell'ente;

- il rango di immedesimazione organica, indubbiamente elevato, atteso che i convenuti occupavano un ruolo di garanzia in una attività negoziale relativa a servizi di fondamentale importanza per la salute della collettività (1. Fazio rivestiva il ruolo Direttore dell'esecuzione del contratto dei servizi di igiene urbana ed ambientale nonché di spazzamento e raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene pubblica del Comune di Catania; 2. Rosso rivestiva il ruolo di Direttore della Direzione Ragioneria Generale Provveditorato ed Economato del Comune di Catania, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. di Catania Area Metropolitana).

Nel contempo, va ribadito – in linea con quanto motivato nella sentenza appellata – che in assenza della prova di un effettivo arricchimento

patrimonialmente valutabile, o qualora i vantaggi non siano oggettivamente quantificabili, la quantificazione deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto degli indicatori di natura oggettiva (natura del fatto, modalità di consumazione dell'illecito, entità del danno patrimoniale arrecato), soggettiva (ruolo rivestito nell'organizzazione e nel procedimento dal soggetto agente) e sociale (diffusione all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione della notizia) ampiamente elaborati dalla giurisprudenza contabile.

**6.1** Ciò considerato, la sentenza merita parziale riforma in ordine alla quantificazione del danno all'immagine così come determinato dal Giudice di prime cure sulla scorta del richiamo al comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 – introdotto dall'art. 1, comma 62 della legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012 - ed in applicazione del criterio equitativo.

In particolare, preso atto dell'elencazione delle voci di danno indicate dal Giudice di prime cure e poste a base della determinazione del danno da risarcire, il Collegio – ferma restando la valenza dirimente delle risultanze investigative acquisite al processo penale (Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Catania - Comunicazione notizia di reato - Procedimento penale 1954/17 nr.125/CT/3° I.G./H2/0/201/ prot. 18221/17 del 6 novembre 2017) – ritiene di pervenire a conclusioni diverse dal Giudice di prime cure in relazione alle seguenti voci di danno indicate:

**a)** nella dazione di euro 20.000 per la ristrutturazione di un immobile;

**b)** nell'assunzione a tempo determinato di diversi soggetti (n. 6), cinque dei quali aventi lo stesso cognome, Scalia, per ognuno dei quali si è contestato un danno pari alla metà della retribuzione corrisposta [(1. Scalia Aldo per euro 2.000,50 (pari alla metà di euro 4.001,00); 2. Scalia Giovanni per euro 1.937,50 (pari alla metà di euro 3.875,00); 3. Scalia Angelo per euro 2.124,50 (pari alla metà di euro 4.249,00); 4. Scalia Francesco per l'importo di 2.521,50 (pari alla metà di euro 5.043,00); 5. Scalia Antonino per l'importo di euro 2.534 (pari alla metà di euro 5.068,00); 6. Mascali Claudio per l'importo di euro 2.446 (pari alla metà di euro 4.892,00)].

**6.2** Quanto alla somma di euro 20.000 per la ristrutturazione di un immobile, oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello, il Collegio rileva che la presunta dazione di denaro (che la Difesa assume essere stata sempre decisamente mentita da Deodati Antonio in tutti gli interrogatori resi poiché inesistente, deduzione difensiva, peraltro, non oggetto di alcuna specifica confutazione da parte dell'Ufficio del Requirente) non risulta supportata da alcun riscontro probatorio, non essendo rinvenibile alcun riferimento (neanche implicito) nelle risultanze dell'attività di captazione effettuata dalla polizia giudiziaria (intercettazioni telefoniche o ambientali riportate analiticamente nella "Comunicazione della notizia di reato" della D.I.A – Centro Operativo di Catania del 6 novembre 2017, cit.).

Invero, l'unico richiamo in atti alla suddetta dazione di denaro appare nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Catania n. 851/18 a pag. 3 laddove si fa riferimento alla "*dazione della somma di 20.000 euro*



*per la ristrutturazione di un immobile riconducibile al Fazio*”, ma, in assenza di alcun riferimento alla attività investigativa che ne ha evidenziato la sussistenza, il Collegio non può che prendere atto che tale richiamo appare generico, in assenza, peraltro, di alcuna specifica individuazione dell’immobile (ubicazione, titolo di possesso o conduzione del Fazio) che consenta in questa sede il riscontro funzionale alla determinazione dell’ammontare della posta di danno.

Il relativo importo di euro 20.000 va quindi escluso dalla base di calcolo posta dal Giudice di prime cure a fondamento della determinazione dell’importo della condanna.

**6.3** Quanto, poi, alla posta di danno determinata dalla Sezione territoriale nell’ammontare della metà del compenso percepito dai diversi soggetti assunti a seguito della richiesta del Fazio, quale espressione dei comportamenti illeciti penalmente rilevanti, il Collegio osserva che la contestazione prende le mosse dalla intercettazione ambientale riportata a pagg. 105 e 106 della “Comunicazione della notizia di reato” della D.I.A – Centro Operativo di Catania del 6 novembre 2017, cit., da cui si evince che in data 6 ottobre 2017, alle ore 8:56:49 il Fazio chiede a Deodati l’assunzione di due persone, Scalia e Cristaldi. Risulta testualmente trascritto che sono le due persone menzionate che gli interessano personalmente: *“Scalia e Cristaldi. Questi due a me mi interessano”*.

Tale unico elemento probatorio a riscontro evidenza, quindi, due dati non opinabili:

- il richiamo, seppur generico, ai cognomi delle persone delle quali il

Fazio ha chiesto l'assunzione;

- l'esplicita affermazione che i soggetti per i quali si manifesta l'interesse alla assunzione sono due.

Ora, in ordine alla individuazione dei soggetti assunti a seguito della richiesta del Fazio, e a riscontro della specifica delega conferita il 12.2.2019 dalla Procura regionale, la D.I.A. – Centro Operativo di Catania (cfr. nota prot. 3794/19 del 19.2.2019) indica sei diversi nominativi - cinque dei quali aventi lo stesso cognome (Scalia) – tutti titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, cinque presso il “Consorzio SENECO” nel periodo da giugno 2017 al 16.3.2018, e il sesto presso l’“Ecomeccanica s.r.l.” dal giugno 2017 al 6.3.2018.

Per tutte le assunzioni il Giudice di prime cure – in difformità dalle risultanze dell'intercettazione ambientale suindicata – procede all'addebito del danno al Fazio, anche in relazione a un soggetto, Mascali Claudio, del quale nessuna menzione risulta agli atti investigativi acclusi al fascicolo penale.

Ciò evidenziato, e ferma restando la condivisione dell'operato della Sezione di primo grado laddove considera danno da risarcire il corrispettivo pagato al personale assunto a seguito della espressa richiesta di assunzione del Fazio, e quale contropartita dell'accordo corruttivo, merita di essere accolta la domanda della Difesa laddove a fronte dell'addebito dei compensi di sei diversi soggetti, le risultanze probatorie delle intercettazioni ambientali legittimano la conclusione che solo due siano i nominativi segnalati per l'assunzione (tale Scalia e tale Cristaldi) e, in concreto, solo uno il cognome di cui la D.I.A. – Centro

Operativo di Catania conferma l'effettiva assunzione (Scalia).

In tal senso depone il dato concreto, *recte* il riscontro dei Militari incaricati, che evidenzia che presso nessuna Società riconducibile al Deodati è stata riscontrata alcuna assunzione di soggetti che avessero cognome "Cristaldi", mentre, appare coerente con le risultanze investigative - in presenza di una espressa richiesta del Fazio per la assunzione di un solo soggetto con il cognome "Scalia" – porre a base del calcolo uno soltanto degli importi relativi alle assunzioni ottenuto quale prezzo della corruzione.

In tal senso, in assenza di alcun riferimento al nome di battesimo del soggetto genericamente indicato nelle intercettazioni ambientali come "Scalia", e nella constatata assunzione di più soggetti a cognome "Scalia", il Collegio ritiene equo prendere a base dell'importo da calcolare ai fini del danno all'immagine il maggiore di tali importi (euro 5.068,00 corrisposto a Scalia Antonino) stante l'evidenza che l'assunzione è conseguenza di un illecito penalmente rilevante, con esclusione degli altri importi indicati nella sentenza appellata.

**6.4** Passando adesso alla disamina del motivo di riforma introdotto nell'appello incidentale il Requirente prospetta che il Giudice di prime cure a fronte del corretto operare allorquando ha considerato le assunzioni quale "utilità illecitamente percepita" dai due convenuti, abbia successivamente operato nella determinazione degli importi da prendere a base del calcolo del danno all'immagine una soluzione di continuità dimezzando i valori patrimoniali delle assunzioni laddove, invece, l'assunzione come corrispettivo della corruzione costituisce l'utilità

illecitamente percepita, ed è rispetto a tale utilità che va considerato il valore patrimoniale su cui applicare la soglia minima di rigore.

La prospettazione del Requirente appare condivisibile.

Ed invero, se si muove dalla constatazione che l'importo delle retribuzioni pagate allo Scalia è frutto dell'accordo illecito consistente nell'avere il Fazio messo la propria funzione al servizio degli interessi delle imprese di Deodati Antonio *“..ricevendo le elargizioni erogate da Deodati Antonio e Natoli Antonio”*, è rispetto a tale utilità che va considerato il valore patrimoniale su cui applicare la soglia minima di rigore.

Non occorre, quindi, nella specie che il Requirente produca la prova di “una utilità specifica ulteriore”, anche in considerazione che nessuna concreta allegazione da parte dei convenuti è stata fatta in ordine al valore dei vantaggi conseguiti dalla collettività a seguito dell'attività lavorativa del soggetto assunto quale corrispettivo di una corruzione.

E ciò, vieppiù, in presenza di una evidenza documentale nella reiterazione di comportamenti delittuosi conseguenza del patto corruttivo, e della gravità in concreto delle condotte accertate nella sentenza di applicazione pena, circostanza che, tuttavia, se legittima l'applicazione della pena in misura corrispondente all'entità dell'intero importo della retribuzione del soggetto assunto in conseguenza dell'accordo corruttivo, non fornisce, di contro, nessun argomento per sostenere la legittimità della richiesta - formulata nell'atto di citazione e ribadita nell'appello incidentale - di aumentare l'importo della somma da risarcire *“arrotondando a 150 mila euro per Fazio e in 50 mila euro per*

Rosso” l’importo della condanna.

**6.5** Al fine quindi di quantificare la soglia minima sulla quale calcolare l’importo del danno - e tenuto conto delle superiori premesse – il Collegio, in parziale accoglimento delle domande contenute rispettivamente nell’atto di appello e nell’appello incidentale, determina che:

**a)** il sig. Fazio Orazio Stefano è tenuto a risarcire, unitamente all’importo relativo al pagamento della retribuzione al sig. Scalia Antonino (euro 5.068,00), gli importi relativi alle fattispecie illecite (non oggetto di alcuna contestazione nell’atto di appello) già indicate nella sentenza appellata e, segnatamente:

- l’importo di euro 6.846,81 relativo a un viaggio a Barcellona (Spagna) per 5 persone dal 16 al 23 giugno 2017 – Agenzia “Altrameta” fatturato e pagato da “Villa Sofia srl” con sede in Roma riconducibile a Deodati Angelo e Deodati Antonio;

- l’importo di euro 8.198,20 relativo ad un soggiorno ad Ortisei (BZ) dal 26.12.2017 al 6.1.2018 presso Hotel Maria (nota DIA - Centro Operativo Catania prot. n. 3794 del 19.2.2019);

- l’acquisto di un telefono cellulare marca Samsung e di un computer portatile presso il l’esercizio commerciale “Mediaworld” – Centro Commerciale Porte di Catania, beni fatturati alla Eco.Car. s.r.l. per un totale di euro 1.829,00.

L’importo così determinato in euro 21.942,01 va raddoppiato ai sensi del comma 1 sexies dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994.

Il danno da risarcire ad opera di Fazio Orazio Stefano è rideterminato in euro 43.884,02, oltre oneri di legge.

**b)** il sig. Rosso Massimo è tenuto a risarcire unitamente all'importo di euro 7.700 pari al totale dei canoni corrisposti dal Deodati quale corrispettivo della corruzione (per l'utilizzo di un appartamento ubicato a Roma in uso alle figlie del Rosso per undici mesi), già indicati nella sentenza appellata, anche la somma di euro 9.542, cioè l'intero importo della retribuzione corrisposta al Massimino Giuseppe quale prezzo dell'illecita attività posta in essere in violazione delle norme penali contestate.

L'importo così determinato in euro 17.242,00 va raddoppiato ai sensi del comma 1 sexies dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

Il danno da risarcire ad opera di Rosso Massimo è rideterminato in euro 34.484,00, oltre oneri di legge.

**7.** Deve, conclusivamente, ritenersi assorbita nel merito ogni ulteriore domanda.

**8.** In ordine alle spese di difesa, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande sottese all'appello principale ed a quello incidentale, il Collegio ne dispone la compensazione.

**9.** Le spese di giustizia sono liquidate a carico di Fazio Orazio Stefano e Rosso Massimo, in favore dello Stato, in parti eguali come da dispositivo.

### **P. Q. M.**

**LA SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA** definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli proposti:

**1.** in riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 69/2020 del 27 novembre 2019 – 10 febbraio

2020, e a parziale modifica delle statuizioni ivi contenute:

- condanna il sig. Fazio Orazio Stefano nato a Catania l'1 gennaio 1954 al pagamento, in favore del Comune di Catania, del risarcimento del danno all'immagine per l'importo di euro 43.884,02 (euroquarantatremilaottocentottantaquattro/02), oltre interessi legali, sulle somme rivalutate, dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;

- condanna il sig. Rosso Massimo nato a Catania il 17 dicembre 1964 al pagamento, in favore del Comune di Catania, del risarcimento del danno all'immagine per l'importo di euro 34.484,00 (eurotrentaquattromilaquattrocentottantaquattro/00), oltre interessi legali, sulle somme rivalutate, dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento;

**2.** compensa le spese di difesa;

**3.** pone a carico di Fazio Orazio Stefano e Rosso Massimo, in parti eguali, le spese di giustizia, liquidate a favore dello Stato, a cura della Segreteria nell'importo di euro 145,55 (eurocentoquarantacinque/55).

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2021.

L'Estensore

f.to Romeo Ermenegildo Palma

Il Presidente

f.to Giuseppe Aloisio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 25/08/2021

Il Direttore delle Segreteria

f.to Pietra Allegra

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 256,00

Totale spese € 256,00

Palermo, 25/08/2021

Il Funzionario preposto  
(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)